

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 201

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 aprile al 6 maggio 2001)

### INDICE

BESOSTRI: sull'istituzione delle agenzie fiscali (4-22089) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	Pag. 13385	MAZZUCA POGGIOLINI: sul ruolo dell'ENEA nelle situazioni di emergenza ambientale (4-16058) (risp. BORDON, <i>ministro dell'ambiente</i> )	Pag. 13399
BORTOLOTTI: sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Treviso (4-09324) (risp. BORDON, <i>ministro dell'ambiente</i> )	13386	MILIO: sull'attività dell'UNODCCP (4-21985) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13401
DI PIETRO: sul procedimento penale a carico del maresciallo D'Agostino e del brigadiere Cretella (4-22173) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	13391	MONTAGNINO: sullo smaltimento dei rifiuti urbani in Sicilia (4-15229) (risp. BORDON, <i>ministro dell'ambiente</i> )	13404
GRUOSSO: sulla disponibilità dei locali dell'associazione «I ragazzi dell'aquilone» di Melfi (Potenza) (4-22571) (risp. TURCO, <i>ministro per la solidarietà sociale</i> )	13395	NOVI: sul rapimento dei signori Terracciano e Napolitano da parte di guerriglieri colombiani (4-13613) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13407
LAURICELLA: sulle irregolarità nell'erogazione dei contributi finanziari da parte delle ambasciate e dei consolati (4-20485) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13396	RUSSO SPENA: sul procedimento penale a carico del maresciallo D'Agostino e del brigadiere Cretella (4-21741) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i> )	13393
sulla chiusura del vice consolato italiano di Newark (4-22462) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	13398	SERENA: sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Treviso (4-14648) (risp. BORDON, <i>ministro dell'ambiente</i> )	13387



BESOSTRI. – *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che in seguito alle riforme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, e al regolamento 24 novembre 2000 l'amministrazione delle Finanze dovrà essere profondamente riorganizzata con l'istituzione delle agenzie fiscali;

che tra le agenzie fiscali vi è quella che sostituirà i compiti delle dogane;

che l'amministrazione delle dogane è stata caratterizzata da un'organizzazione estremamente verticistica, ben dimostrata dal fatto che in tutta la Lombardia vi sono soltanto 8 dirigenti, di cui uno solo a fronte di 319 unità nella circoscrizione doganale di Milano I e che in tutta Italia vi sono solo 139 dirigenti per 10.069 unità lavorative;

che l'efficienza delle nuove agenzie dipenderà in larga misura, oltre che dal nuovo assetto organizzativo, dalla possibilità di avvalersi di personale qualificato con competenza specifica;

che dai funzionari direttori di nono livello delle dogane è possibile attingere il personale necessario;

che in particolare, oltre che l'appartenenza alla nona qualifica funzionale, meritano particolare attenzione i requisiti del possesso del diploma di laurea, dell'anzianità di servizio pluridecennale presso l'amministrazione finanziaria, della frequentazione della Scuola Tributaria «Ezio Vanoni» e della direzione di dogane e/o sezioni doganali e/o reparti e/o uffici e/o titolarità di incarichi ispettivi su detti uffici delle dogane, di livello non dirigenziale, sia centrali che periferici, per un minimo di 8 anni consecutivi,

l'interrogante chiede di sapere quali percorsi siano stati individuati per consentire ai funzionari delle dogane appartenenti alla nona qualifica funzionale in possesso degli speciali requisiti di cui alla premessa di essere nominati nei livelli dirigenziali delle istituende agenzie fiscali.

(4-22089)

(6 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali percorsi siano stati individuati per consentire ai funzionari delle dogane, appartenenti alla nona qualifica funzionale in possesso di particolari requisiti, di essere nominati nei livelli dirigenziali delle agenzie fiscali.

Al riguardo l'Agenzia delle dogane ha precisato che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia stessa, nel recare un organico dirigenziale di 390 posti, prevede, per i funzionari di vertice, che abbiano svol-

to compiti di particolare rilevanza, misure agevolative nell'accesso alla dirigenza.

Per tale accesso sono state individuate modalità di selezioni, sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

In particolare, la predetta Agenzia, nel prevedere che l'individuazione - mediante procedure selettive interne - dei soggetti idonei a coprire incarichi di funzione dirigenziale abbia inizio con la valutazione comparativa dei meriti, si propone lo scopo di favorire le progressioni di carriera sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute dai soggetti stessi anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

La successiva partecipazione (subordinata all'esito positivo della valutazione) ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia è, peraltro, prevista solo per quei candidati che non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale con esclusione, quindi, di coloro che nel corso dell'attività di servizio abbiano già dato prova di possedere capacità organizzative, gestionali e relazionali.

Ugualmente diretti a favorire le progressioni di carriera, nonché lo sviluppo di professionalità polivalenti, sono gli interventi formativi che l'Agenzia delle dogane si propone di attuare anche al fine di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

*Il Ministro delle finanze*

DEL TURCO

(26 aprile 2001)

BORTOLOTTO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il Consorzio «Priula» è l'ente responsabile del bacino TV2 (Treviso 2) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (provvedimento del consiglio regionale Veneto del 28 ottobre 1988, n. 785);

che questo ente non sembra preoccupato di applicare il decreto legislativo n. 22 del 1997, tanto che i livelli di raccolta differenziata in atto sono largamente inferiori a quelli degli altri bacini della provincia di Treviso;

che detto Consorzio si propone invece di raccogliere i rifiuti in modo indifferenziato ed a tale scopo, attraverso la società a capitale misto pubblico-privato «Contarina spa», ha proposto un progetto per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani con produzione di composti e RDF, progetto approvato il 29 novembre 1991, del costo di circa 30 miliardi di lire, da realizzarsi nel comune di Spresiano;

che la regione Veneto ha approvato con delibera n. 6105 del 23 ottobre 1992 il progetto, dopo aver avuto parere favorevole della commissione tecnica regionale - sezione ambiente, in base allo studio di compatibilità ambientale presentato dalla stessa «Contarina spa»;

che tale studio presenta rilevanti difformità rispetto alla situazione reale, come evidenziato dal sindaco e dalla giunta comunale di Spresiano, in quanto:

l'impianto è descritto ad almeno 1,4 chilometri dalla località più vicina, ma in realtà è a 400 metri dalla frazione di Lovadina (in base al piano regionale di smaltimento di rifiuti solidi urbani sono previsti 500 metri);

a circa 100 metri dal perimetro dell'impianto progettato vi è un'autostrada (limite minimo previsto 200 metri);

a circa 20 metri vi sono case singole abitate e a circa 30 metri un nucleo di quattro case abitate (limite regionale previsto 100 metri),

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere affinché, in merito al progetto proposto dal Consorzio «Priula» per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani, venga rispettata la direttiva n. 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale e le direttive nn. 75/442/CEE e 91/156/CEE sui rifiuti;

se nel caso in questione risultino essere state rispettate le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

(4-09324)

(22 gennaio 1998)

SERENA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il Consorzio intercomunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «Priula», avente sede a Spresiano, predisponeva, attraverso la società a capitale misto pubblico-privato «Contarina spa» (di cui è socio di maggioranza con il 51 per cento e l'altro socio è la società Segesta-Gestioni per l'Ambiente Fiat-Lyonnaise spa), un progetto per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani con la produzione di «compost» e di RDF (refuse derived fuel = combustibile derivato dai rifiuti), in località Lovadina nel comune di Spresiano (Treviso);

che tale progetto veniva approvato dalla giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 6105 del 23 ottobre 1992, atteso il parere favorevole della Commissione tecnica regionale ambiente (parere n. 1444 del 9 aprile 1992);

che nel parere suddetto si dichiara che «L'area (ubicazione del sito dell'impianto in questione) è abbastanza lontana da centri abitati, Catena di Villorba a circa 2 chilometri a sud, Lovandina di Spresiano a circa 1,4 chilometri a nord, Visnadello a circa 1,8 chilometri ad ovest, in una zona prevalentemente agricola con scarsa edificazione rurale; essa è accessibile da tutto il territorio consortile, per la presenza della strada comunale via Vittorio Veneto direttamente collegata sia alla strada statale 13 Pontebbana sia alla strada provinciale 108;

che il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (PRSU) prevede che «agli effetti del rispetto delle valutazioni di cui al-

l'articolo 7 - Relazione di compatibilità ambientale n.d.r. -, e per i nuovi progetti di impianto non previsti dal piano, la relazione di compatibilità ambientale si intende esauriente quando dimostri che il sito dista con riferimento al perimetro dell'area effettivamente interessata al trattamento dei rifiuti solidi urbani ed in relazione ai tempi di realizzazione secondo il piano di gestione:

100 metri dalle abitazioni effettivamente utilizzate come residenza o domicilio di persone continuativamente nel tempo;

200 metri dalle autostrade, dalle strade statali e provinciali;

500 metri dai nuclei abitativi effettivamente utilizzati come residenza continuativamente nel tempo»;

che il piano suddetto prevede, inoltre, che all'impianto sia destinata una discarica di servizio ove convogliare i rifiuti prodotti dall'impianto medesimo;

che è stato accertato che l'impianto in parola dista dai centri abitati Catena di Villorba 600 metri anziché 2 chilometri, Lovadina di Spresiano 420 metri anziché 1.400 metri, Visnadello solo 650 metri anziché 1.800 metri;

che risulta impropria l'affermazione relativa al «diretto collegamento» di «via Vittorio Veneto» sia con la strada statale 13 «Pontebbana» che con la strada provinciale 108, espressa in sede di CTR, poichè dalla citata via per accedere alla strada statale 13 e alla strada provinciale 108 si devono necessariamente percorrere piccole arterie comunali non idonee al passaggio di mezzi pesanti, oltre tutto attraversando dei centri abitati;

che il progetto approvato non tiene conto delle distanze minime dalle autostrade e dalle abitazioni effettivamente utilizzate come residenza permanente poichè, sempre dalla cartografia sopra citata, si ricava che dal perimetro dell'area in esame l'autostrada A27 «Venezia-Pian di Veduggia» dista 100 metri, vi sono abitazioni a meno di trenta metri e il centro di Lovadina di Spresiano è a soli 420 metri; tutte distanze tali da provocare grave pregiudizio per la qualità della vita dei diretti interessati;

che addirittura a solo 65 metri lineari dall'impianto vi è l'azienda zootecnica «Venturin», che pratica la coltivazione ecocompatibile ai sensi del regolamento CEE 2078, allevando 200 capi di bestiame da latte e da carne e dell'azienda medesima non viene fatto alcun cenno nell'elaborato di impatto ambientale e nella descrizione delle attività produttive circostanti come previsto dal PRSU;

che il progetto presentato dalla «Contarina spa» non prevede la discarica di servizio come da PRSU, bensì una discarica di tipo 2A, che può ospitare solo rifiuti di tipologia inerte e non certo rifiuti prodotti dall'impianto medesimo;

che il progetto in questione pare abbia riportato dati non veritieri ed essi siano stati assunti come veri nella formulazione del parere da parte della Commissione tecnica regionale ambiente ai fini della formulazione del parere di competenza e della successiva approvazione da

parte della giunta regionale del Veneto, divenendo tali dati determinanti per la realizzazione del progetto in parola;

che la questione coinvolge interessi collettivi quali la tutela della salute pubblica e la salvaguardia ambientale, attesa la distanza dell'impianto dagli insediamenti umani, anche in relazione al futuro ampliamento dichiarato dell'impianto stesso con il conseguente coinvolgimento della rete viaria circostante e l'aumento esponenziale del flusso veicolare pesante a scapito della vivibilità della zona interessata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare, con urgenza, i fatti esposti in premessa; in caso gli stessi siano rispondenti al vero, perseguire in via amministrativa eventuali responsabilità e contestualmente intervenire presso la Commissione tecnica regionale ambiente per la riformulazione del relativo parere ai fini dell'annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 6105 del 23 ottobre 1992 e di tutti gli atti successivi e conseguenti.

(4-14648)

(24 marzo 1999)

RISPOSTA. (\*) – In riferimento alle interrogazioni parlamentari di cui all'oggetto, giova preliminarmente ricordare che il Consorzio internazionale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «Priula», di cui fanno parte 14 comuni del Trevigiano, venne nominato, con decreto della giunta regionale n. 2659 del 27 aprile 1990 – «ente responsabile» del bacino «Treviso 2» ai sensi dell'articolo 11 dell'elaborato A del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988.

Nell'ambito della sua competenza, il Consorzio «Priula» predispose, attraverso la società a capitale misto pubblico-privato «Contarina spa» di cui è socio di maggioranza al 51 per cento (l'altra consociata risulta essere la società Segesta – Gestioni per l'ambiente Fiat – Lyonnaise spa) un progetto per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione n. 33 del 29 novembre 1991.

L'impianto di compostaggio rifiuti di cui trattasi è situato a sud del comune di Spresiano, in località nota come «Le Contarine», in un'area che si estende per circa 11,7 ettari, delimitata a sud dal confine con il comune di Villorba, ad ovest e a nord da terreni agricoli e ad est dalla strada comunale via Vittorio Veneto e, tramite questa, collegata sia alla strada statale n. 13 «Pontebbana» che alla strada provinciale n. 108.

I centri abitati più vicini risultano essere Catena di Villorba, Lovadina di Spresiano e Visnadello.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il progetto originario, ad opera della TEPRIN Coop. srl di Ravenna e da realizzarsi nel comune di Spresiano, aveva previsto una spesa complessiva pari a lire 29.956.000.000. di cui 9.457.000.000 a carico dello Stato – ai sensi della legge n. 441 del 1987 (Cassa depositi e prestiti) – e 20.139.000.000 a carico della «Contarina spa» per la realizzazione di una linea di trattamento rifiuti solidi urbani, con separazione ed igienizzazione della frazione organica, recupero del ferro e produzione di RDF (refuse derived fuel = combustibile derivato da rifiuti), ed una linea di trattamento di frazioni organiche selezionate provenienti da raccolte differenziate per la produzione di «compost».

La giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 6105 del 23 ottobre 1992, approvava, in linea tecnica ed economica, il progetto generale ed il primo stralcio esecutivo dell'impianto di rifiuti solidi urbani nel comune di Spresiano, recependo integralmente le indicazioni al riguardo formulate nel parere della commissione tecnica regionale - sezione ambiente n. 1444 del 9 aprile 1992. L'opera veniva dichiarata di pubblica utilità e i lavori indifferibili e urgenti.

Il citato parere della commissione disponeva l'indizione di un appalto concorso per l'esecuzione delle opere civili e dell'impiantistica elettromeccanica principale. Inoltre, in data 5 dicembre 1995 la giunta regionale nominò la società «Contarina spa» quale soggetto titolare dell'intervento di completamento della prima linea dell'impianto di Spresiano. Sulla variazione del soggetto titolare dell'intervento (da ente di bacino TV2 – Consorzio intercomunale Priula – a «Contarina spa» con sede in Spresiano) il Ministero dell'ambiente, con nota n. 1913/Arsidi/VA del 1° febbraio 1996, espresse parere favorevole anche in considerazione della qualificazione come società a prevalente capitale pubblico.

Il citato parere fu inviato alla Cassa depositi e prestiti e trasmesso per conoscenza alla regione del Veneto ed alla Contarina spa. In ottemperanza al summenzionato parere della commissione tecnica la «Contarina spa», con bando di gara pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. S 41/137 del 28 febbraio 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Foglio delle inserzioni n. 52 del 2 marzo 1996, nonchè, per estratto, sui quotidiani «Il Sole 24 Ore», «Il Gazzettino» e «La Tribuna» del 29 febbraio 1996, avviava la procedura di appalto concorso.

Esperiti gli adempimenti procedurali di rito, la «Contarina spa» procedeva alla successiva richiesta di pubblicazione di integrale avviso di appalto aggiudicato, ex articolo 20 della legge n. 55 del 1990, inviata all'Ufficio pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, avviso pubblicato, altresì, integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Foglio delle inserzioni n. 39 del 17 febbraio 1998 e per estratto sui quotidiani prima citati.

Il comune di Spresiano, facente parte del Consorzio «Priula», si oppose, mediante delibera, al previsto esproprio dei lotti interessati dalla discarica in argomento, denunciando una serie di discrepanze tra i dati rilevati dalla commissione tecnica regionale in materia di fascia di ri-



spetto stradale e quelli effettivi, chiedendo una nuova verifica da parte della predetta commissione.

La giunta regionale, nel ribadire che l'impianto doveva essere classificato tra le opere pubbliche di interesse regionale e precisamente tra le opere igieniche, intimava al comune di Spresiano di procedere all'espropriazione.

La società «Contarina spa» si rivolse, quindi, al Comitato di controllo ed alla prefettura di Treviso per ottenere l'autorizzazione per l'inizio della costruzione dell'impianto di compostaggio di rifiuti solidi urbani, chiedendo inoltre di intervenire in sostituzione del sindaco di Spresiano mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 48 della legge n. 42 del 1990 ed all'articolo 23 della legge regionale n. 19 del 1991 con procedura d'urgenza, attesa l'improrogabile necessità di iniziare i lavori entro il 24 novembre 1996.

In data 23 ottobre 1996 il sindaco del comune di Spresiano inoltrava un esposto alle procure della Repubblica di Treviso e di Venezia per falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato, ponendo l'accento sulle difformità rilevate tanto nel progetto presentato per l'approvazione rispetto alle prescrizioni poste dal Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quanto nel parere n. 1444 espresso in data 9 aprile 1996 dalla più volte richiamata commissione tecnica, in ordine sia alle distanze riscontrate in tema di fasce di rispetto stradali, sia alla pericolosità dei rifiuti destinati all'impianto.

All'esito della condotta istruttoria, il giudice per le indagini preliminari di Treviso ha emesso decreto di archiviazione in data 25 gennaio 1999 recependo integralmente le motivazioni espresse dal pubblico ministero incaricato il quale ha ritenuto di condividere le positive conclusioni cui è pervenuta l'apposita commissione tecnica istituita per la verifica delle distanze imposte dalla legge regionale

*Il Ministro dell'ambiente*

BORDON

(26 aprile 2001)

---

DI PIETRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

la Corte di cassazione, con la sentenza n. 561 dell'8 maggio 2000, ha recentemente assolto il maresciallo Oscar D'Agostino ed il brigadiere Vincenzo Cretella, entrambi sottufficiali della Guardia di finanza, dall'accusa di «aver diffamato la Guardia di finanza, nonché aver istigato i militari a disobbedire alle leggi»;

tale accusa riguardava la partecipazione – tra l'altro marginale – dei due sottufficiali alla stesura di un'inserzione pubblicitaria, apparsa su un quotidiano locale del Veneto nell'ottobre 1996, nella quale, mentre da una parte si auspicava l'emanazione di norme capaci di combattere la vera evasione fiscale, dall'altra si invitavano i contribuenti ed i finanziari a non inasprire lo scontro in atto tra le parti che, all'epoca,

era particolarmente acceso, come testimoniano le cronache sia locali che nazionali;

nel corso della vigente legislatura l'azione dei Governi si è particolarmente sviluppata nel senso auspicato dai due sottufficiali nel documento incriminato; ne è testimonianza il varo dello «Statuto del contribuente», dell'affidamento alle Agenzie dei compiti di constatazione ed accertamento fiscale, nonché il varo degli «studi di settore»; ciò, dunque, sembra dimostrare come la proposta politica avanzata dall'associazione «Progetto democratico in divisa» e, per essa, dai due richiamati sottufficiali, oltre ad essere fattibile fosse anche lungimirante;

la Corte di cassazione, con la assoluzione dei due sottufficiali, sancita con la formulazione «perché il fatto non sussiste», ai sensi dell'articolo 530 - 1° comma, del codice di procedura penale - li ha scagionati di fatto da ogni addebito loro contestato, annullando «senza rinvio» la sentenza emessa dalla Corte d'appello militare - sezione di Verona, con la conclusiva definizione del procedimento;

secondo la formulazione di cui all'articolo 653 del codice di procedura penale, relativo all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare, «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso»;

a seguito della sentenza della assoluzione, ed in palese violazione dell'articolo 635 del codice di procedura penale, i Comandi della Guardia di finanza, su ordine del Comando generale del Corpo, hanno avviato nei confronti dei due sottufficiali un procedimento disciplinare di Stato, tendente verosimilmente a giungere all'espulsione dalla Guardia di finanza degli stessi;

sicuramente non casuale nella vicenda appare il ruolo che i due sottufficiali ricoprono all'interno delle associazioni, «Progetto democrazia in divisa» e «Movimento Finanziari Democratici», legalmente e giuridicamente costituite, da sempre fautrici della smilitarizzazione e della sindacalizzazione della Guardia di finanza,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di far cessare l'anomala attività disciplinare intrapresa nei confronti del maresciallo Oscar D'Agostino e nei confronti del brigadiere Vincenzo Cretella;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ristabilire una condizione di maggiore serenità all'interno del Corpo della Guardia di finanza;

quali interventi immediati si intenda intraprendere affinché i comandanti della Guardia di finanza abbiano a prendere atto, con il dovuto rispetto, di quelle che sono le decisioni assunte dagli organi giurisdizionali.

(4-22173)

(13 febbraio 2001)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri delle finanze e della giustizia.* – Premesso:

che la Corte di cassazione ha assolto con sentenza n. 6676 il maresciallo Oscar D'Agostino ed il brigadiere Vincenzo Cretella dalla accusa di avere «istigato i militari a disobbedire alle leggi»;

che l'accusa consisteva nel fatto che i due graduati della Guardia di finanza avrebbero contribuito alla stesura di un volantino, i cui contenuti criticavano i vertici militari;

che l'assoluzione dei due sottufficiali veniva sancita con la formula «perché il fatto non sussiste», scagionandoli, in questo modo, da ogni addebito loro contestato;

che la Corte di cassazione ha provveduto all'invio degli atti al tribunale interessato;

che ai sensi dell'articolo 653 del codice di procedura penale, riguardante l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare«, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (pp 530, 648) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non ha commesso»;

che i comandi della Guardia di finanza in palese violazione disciplinare dell'articolo 653 del codice di procedura penale intraprendevano un'azione disciplinare tendente ad espellere dal Corpo i due sottufficiali, asserendo di applicare i contenuti di una circolare emanata dal comando della Guardia di finanza;

che i due sottufficiali sono soci di due associazioni, legalmente costituite, che si battono per la smilitarizzazione e per la sindacalizzazione della Guardia di finanza;

che i due sottufficiali hanno diffidato, mediante azione legale, il comando generale del Corpo ed i comandi periferici dal proseguire nell'azione disciplinare;

che la procedura di espulsione sta duramente prostrandolo il brigadiere Cretella, a seguito di una vera e propria azione di *mobbing*, tanto che lo stesso ha dovuto ricorrere a cure specialistiche neuro-psichiatriche,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intraprendere urgenti provvedimenti per ristabilire una condizione di legalità all'interno del Corpo della Guardia di finanza;

se non si ritenga di intraprendere tutte le misure necessarie per far rispettare da parte dei comandi, generale e periferici, i contenuti delle sentenze della Corte di cassazione;

se non si ritenga che il caso dei due sottufficiali rappresenti una ulteriore conferma di un clima antidemocratico che una parte delle gerarchie militari sta tentando di instaurare in tutte le armi.

(4-21741)

(10 gennaio 2001)

RISPOSTA. (\*) – Con le interrogazioni cui si risponde gli onorevoli interroganti, premesso che il brigadiere Vincenzo Cretella e il maresciallo ordinario Oscar D'Agostino della Guardia di finanza sono stati assolti dalla Corte di cassazione dalla accusa di «avere istigato i militari a disobbedire alle leggi» con la formula liberatoria «perché il fatto non sussiste», lamentano che per tali fatti gli stessi siano stati sottoposti a procedimento disciplinare, per il quale chiedono che venga rispettata la sentenza di assoluzione.

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha precisato che, a seguito della vicenda penale a carico del maresciallo ordinario Oscar D'Agostino e del brigadiere Vincenzo Cretella in ordine alla accusa per il reato di «istigazione di militari a disobbedire alle leggi, aggravata» – conclusa con sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata «perché il fatto non sussiste» emessa dalla Corte di cassazione l'8 maggio 2000 (n. 6676) –, è stata avviata una inchiesta formale diretta ad acclarare, rispetto ai fatti contestati in sede penale, la sussistenza o meno di margini per la valutazione della condotta dei due sottufficiali anche in ambito amministrativo.

Da tale indagine è emerso che l'addebito nei confronti dei predetti sottufficiali è scaturito dalla vicenda relativa alla redazione da parte dei medesimi, unitamente alla associazione LIFE (Lega imprenditori federalisti europei), di un volantino stampa, successivamente pubblicato anche sul quotidiano «La Tribuna di Treviso» del 5 ottobre 1996, nel quale, tra l'altro, si incitava alla evasione fiscale e venivano formulate frasi denigratorie a carico dei vertici del Corpo della Guardia di finanza.

Ciò posto, e considerato che il procedimento disciplinare è attualmente sospeso a causa della sopravvenuta incapacità psichica a partecipare allo stesso da parte dei due sottufficiali, il comando generale della Guardia di finanza ha specificato che il procedimento penale, alla base del procedimento disciplinare, non si è definito con una piena declaratoria di estraneità dei due sottufficiali rispetto ai fatti addebitati. I medesimi, dopo tre gradi di giudizio, sono stati assolti in sede giudiziaria con formula «perché il fatto non sussiste» soltanto per insufficienza delle prove e non a fronte di un pieno convincimento del giudice di una completa innocenza degli interessati in ordine ai fatti loro contestati.

Conseguentemente, il comando generale della Guardia di finanza, alla luce del parere reso dalla III sezione del Consiglio di Stato del 27 novembre 1990 (n. 1487/1990), successivamente confermato da consolidata giurisprudenza in materia (sentenza n. 273/1992 del Tribunale amministrativo dell'Umbria e le recenti sentenze n. 3156/2000 del Consiglio di Stato e n. 2261/1999 del Tribunale amministrativo della Campania), ritiene di avere correttamente esercitato l'azione disciplinare nei confronti dei due sottufficiali.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Peraltro, il predetto comando generale ha precisato che la legge recentemente approvata dal Parlamento, concernente «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche» (legge 27 marzo 2001, n. 97), potrà avere notevoli riflessi sulle disposizioni regolanti i procedimenti disciplinari nei confronti dei militari del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, l'articolo 1 della predetta legge ha eliminato per la generalità dei dipendenti pubblici (quindi anche per i militari della Guardia di finanza) la possibilità di avviare un procedimento disciplinare in relazione a vicende che hanno formato oggetto di procedimento penale definito con sentenza di assoluzione, qualunque sia la formula.

Pertanto, la problematica sollevata nella interrogazione in esame verrà sottoposta a nuova valutazione alla luce delle predette novità legislative.

Infine, il comando genrale della Guardia di finanza ha sottolineato che il Corpo non ha mai assunto atteggiamenti persecutori contro i militari appartenenti al «Movimento dei finanzieri democratici» o all'associazione nazionale «Progetto democrazia in divisa» ai quali, ovviamente, riconosce il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, ma nei limiti imposti dalle normative vigenti.

*Il Ministro delle finanze*  
DEL TURCO

(26 aprile 2001)

---

GRUOSSO. – *Ai Ministri per la solidarietà sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

l'Associazione di volontariato «I Ragazzi dell'Aquilone», nata nel 1994 con un progetto del Comune di Melfi, finanziato dalla legge n. 216 del 1991 gestisce il Centro Sociale Comunale per l'infanzia;

la finalità generale a cui rispondono tutte le attività del Centro è quella della prevenzione del recupero delle situazione di svantaggio socio-culturale, che si configurano come un accertato fattore di rischio per la devianza, l'emarginazione e la microcriminalità giovanile;

da circa 6 anni l'Associazione lavora con elevata competenza e con risultati assai positivi per il recupero dei bambini disadattati ed emarginati;

numerose famiglie sfortunate hanno trovato nell'Associazione l'unica possibilità per aiutare i propri figli ad inserirsi nelle attività ricreative, di studio e di lavoro;

da alcuni mesi il Comune di Melfi non ha reso più disponibile i locali del Centro Sociale mettendo praticamente l'Associazione nella condizione di non poter più assolvere a quella insostituibile funzione di sostegno e assistenza ai più deboli;

fino a questo momento il Comune non ha provveduto a trovare una valida alternativa dal punto di vista logistico pure avendo usufruito dei finanziamenti ai sensi della legge n. 216 del 1991,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno un intervento urgente per evitare che una preziosa esperienza come quella fatta dall'Associazione «L'Aquilone» possa andare dispersa e per ridare a tante famiglie la speranza di poter essere aiutate e sostenute.

(4-22571)

(13 marzo 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, e da elementi assunti presso il comune di Melfi, si rappresenta quanto segue.

In premessa è opportuno precisare che non risponde al vero il fatto che l'amministrazione comunale abbia sottratto, senza giusta causa, i locali, ubicati in via Veneto nell'agro di Melfi, all'Associazione «ragazzi dell'Aquilone» e utilizzati dagli stessi per l'attuazione del progetto finanziato *ex* legge n. 216 del 1991.

Al riguardo, il commissario straordinario del comune in argomento riferisce che il nubifragio verificatosi nella città di Melfi il 14 maggio del 2000 ha reso inagibili i sopraindicati locali, come dimostra la relazione prodotta dai tecnici comunali ed acclarata dall'ente stesso in data 23 maggio 2000.

Il comune, poi, nelle more del ripristino dell'immobile, con deliberazione del commissario prefettizio, ha messo a disposizione dell'associazione di volontariato i locali adiacenti la scuola elementare Marottoli, accettati dalla stessa associazione, con verbale sottoscritto dal presidente in data 3 agosto 2000. Nella deliberazione veniva stabilito che l'associazione avrebbe riavuto la disponibilità dei locali a ristrutturazione avvenuta.

Per maggior chiarezza di lettura, si rimanda alla copia dei verbali, inviati dal comune di Melfi a questo Dipartimento.

*Il Ministro per la solidarietà sociale*

TURCO

(20 aprile 2001)

LAURICELLA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

da molto tempo ormai da diversi rappresentanti dei Comitati degli italiani all'estero - Com.it.es giungono segnalazioni sulla irregolare o ritardata erogazione dei contributi finanziari da parte delle amministrazioni delle Ambasciate o dei Consolati;

al riguardo il Ministro degli affari esteri a seguito di precedenti sollecitazioni aveva disposto che l'Amministrazione a partire dal 2000

avrebbe fatto pervenire i fondi destinati ai Com.it.es entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno al fine di evitare eccessive ed onerose esposizioni con i creditori e il conseguente rischio di incorrere, come accaduto, in procedure di pignoramento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministero degli affari esteri, e di conseguenza gli Uffici preposti, per rimuovere tale situazione tranquillizzando i rappresentanti eletti dei Com.it.es.

(4-20485)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla richiesta di chiarimenti circa una presunta irregolarità o ad un ritardo nell'erogazione dei contributi finanziari ai Comites da parte del Ministero degli affari esteri nell'esercizio finanziario 2000, si forniscono le seguenti precisazioni:

l'erogazione dei contributi in parola è subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile consuntiva dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 8 del 22 giugno 1998. In particolare, la documentazione relativa alla giustificazione delle spese dell'anno precedente deve pervenire in duplice copia all'ufficio consolare entro il 14 febbraio dell'anno successivo;

tutti i bilanci consuntivi relativi alla gestione 2000 dei Comites sono stati, su indicazione del Ministero degli affari esteri, sollecitati dai consolati di competenza al fine di esaminare tempestivamente tale documentazione e procedere all'avvio immediato dell'*iter* amministrativo di erogazione del contributo 2001 che, tenuto conto dei successivi adempimenti con il Ministero del tesoro e con l'Ufficio cambi, richiede tempi calcolabili in circa due mesi.

Il rispetto dei termini di presentazione è quindi necessario per evitare successivi, inevitabili ritardi. È da rilevare tuttavia un abituale, fisiologico ritardo nella presentazione di regolari documentazioni da parte dei Comites al Ministero degli affari esteri.

In merito al prolungarsi dei tempi di erogazione dei contributi nell'anno considerato occorre ricordare inoltre che, in data 16 agosto 2000, l'Ufficio centrale del bilancio, con nota n. 9782, aveva espresso la necessità di dover modificare la prassi di pagamento sinora seguita, disponendo che l'acquisto di valuta per l'erogazione all'estero di contributi non obbligatori dovesse essere effettuato sulla base del cambio del giorno e non più con il criterio del cambio convenzionale di finanziamento.

Infine con nota n. 904/116504 del 4 ottobre 2000 l'Ufficio centrale del bilancio ha ribadito il nuovo orientamento. Solo dopo la predetta data si è potuto quindi procedere a liquidare i contributi assegnati ai rimanenti Comites.

Al fine di evitare futuri, possibili ritardi di erogazione dei contributi nell'attuale e nei prossimi esercizi finanziari si dovrà raccomandare a

detti enti di formulare e trasmettere la documentazione contabile richiesta nei tempi previsti, osservando scrupolosamente la normativa vigente per quanto riguarda la regolarità e la correttezza della formulazione dei predetti.

Si ritiene opportuno evidenziare la natura di mero contributo che la legge n. 205 del 1985 attribuisce ai fondi ministeriali a favore degli enti in argomento che dovrebbero essere integrati, ai sensi di quanto previsto dalla legge, da altre entrate quali ad esempio eventuali rendite patrimoniali, elargizioni di enti pubblici italiani, dei paesi ospitanti, di privati ed infine il ricavato di attività e manifestazioni varie.

L'analisi della documentazione contabile dei Comites operanti in alcune aree evidenzia invece sia una modestissima partecipazione economica di sostegno (per alcuni enti risulta del tutto inesistente) da parte della comunità italiana residente nella circoscrizione, sia una limitata azione volta ad individuare iniziative che possano contribuire ad aumentare le potenzialità patrimoniali degli stessi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(19 aprile 2001)

---

LAURICELLA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da molto tempo si ha notizia che il Ministero degli affari esteri ha previsto l'imminente chiusura del vice consolato italiano di Newark (Stati Uniti) e il conseguente trasferimento delle sue funzioni presso il Consolato generale di New York;

che su tale ipotesi hanno già preso posizione i rappresentanti locali della Comunità italiana del New Jersey e gli esponenti del Comitato per gli italiani all'estero (Comites) operante nella circoscrizione;

che anche nel corso dell'ultima seduta plenaria del Consiglio degli italiani all'estero (CGIE), svoltasi a Roma dal 28 febbraio al 2 marzo scorsi, i delegati degli Stati Uniti ed in particolare quelli eletti a New York hanno presentato una circostanziata documentazione sulla inopportunità di far cessare l'attività del Vice consolato italiano di Newark sostenendo, tra i diversi e argomentati motivi, il fatto che in tale località esiste il secondo aeroporto intercontinentale degli USA, la maggiore concentrazione di aziende di importazione di prodotti italiani, le sedi principali di importanti società italiane o italo statunitensi costantemente in contatto con l'Italia, nonché un alto numero di cittadini con passaporto italiano residenti a Newark e nel New Jersey, che vi sono quasi 20.000 iscritti alla anagrafe consolare e a quella italiana degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che nella medesima regione operano attivamente ben 100 associazioni promosse da connazionali ed hanno sede importanti *media* italo-americani a stampa e radiotelevisivi, sia a diffusione locale che a livello statunitense;



che queste ed altre motivazioni si ravvisano più che sufficienti per soprassedere alla chiusura della sede di Newark da parte della amministrazione del Ministero degli affari esteri al quale è stata prospettata l'opportunità, sia da parte dei rappresentanti della comunità italiana che dalla rappresentanza sindacale dei dipendenti del Consolato generale di New York, raccogliendo inoltre il parere delle centinaia di operatori economici, commerciali, industriali e turistici italiani, di elevare lo *status* dell'attuale Vice consolato di Newark al rango di Consolato con giurisdizione territoriale su tutto lo Stato del New Jersey,

l'interrogante chiede di conoscere quali proposte e iniziative intenda prospettare al riguardo il Ministro in indirizzo e quali reali possibilità esistano per risolvere positivamente ed in maniera soddisfacente la situazione descritta.

(4-22462)

(6 marzo 2001)

RISPOSTA. – In risposta alla questione posta dal senatore interrogante si segnala che, a seguito di istruzioni impartite dal Ministro di questo Dicastero nell'ambito del processo di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare, il procedimento di chiusura del vice consolato d'Italia a Newark è stato sottoposto ad una moratoria di tre anni, come peraltro annunciato in occasione dell'ultima Assemblea generale del Consiglio degli italiani all'estero.

L'avviato *iter* di chiusura dell'ufficio consolare in argomento è pertanto da considerarsi sospeso fino a diversa disposizione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(19 aprile 2001)

---

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il dipartimento ambiente dell'ENEA interviene nelle «emergenze ambientali» fin dall'inizio degli anni '90, prevalentemente su richiesta del Ministero dell'ambiente;

che all'interno dell'ENEA esistono professionalità scientifiche specialistiche in campo ambientale, ampiamente riconosciute da titoli nazionali ed internazionali;

che la delicatezza e la complessità dei temi ambientali richiede un'elevata specializzazione, non inferiore a quella che viene chiesta ai medici nella medicina moderna, per cui tali argomenti non possono essere validamente affrontati da «generalisti»;

che recentemente l'ENEA è stato incaricato di affrontare alcune emergenze in Campania, relative alla gestione e alla bonifica di discariche, alla progettazione preliminare degli impianti di depurazione di Punta Gradelle e di Ischia, alla progettazione preliminare ed all'istruttoria tecnico-economica degli impianti di depurazione del fiume Sarno, alla bonifica dell'area marina di Bagnoli ed alla bonifica dei Laghi Flegrei,

si chiede di sapere:

quali motivazioni impongano che debbano essere affrontate con procedure autorizzative e di spesa speciali, nell'ambito dell'emergenza, azioni di risanamento complessive di situazioni che perdurano da lungo tempo - l'«emergenza rifiuti» in Campania dura, ad esempio, da oltre cinque anni - e non presentano immediati rischi per la sicurezza e la salute umana;

se i Ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ritengano di poter risolvere tali questioni nell'ambito di una normale pianificazione e programmazione di interventi, da sottoporre a verifiche democratiche da parte degli organi elettivi;

quali siano i motivi per cui l'ENEA viene chiamata a svolgere un mero ruolo di supporto tecnico-operativo senza la possibilità di contribuire con le proprie risorse scientifiche alla formazione delle decisioni;

se si intenda provvedere ad accertare che, in considerazione degli effetti distorsivi generati in passato dall'applicazione sistematica di procedure di emergenza nelle commesse pubbliche, venga privilegiata la competenza tecnico-scientifica nei criteri di assegnazione del personale dell'ENEA a detti incarichi;

quale sia, a giudizio dei Ministri interrogati, l'interesse dell'ENEA, quale ente di elevata cultura scientifica e tecnologica, a partecipare ad attività che non hanno ricadute scientifiche né economiche.

(4-16058)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente, si precisa che lo stato di emergenza ambientale viene dichiarato mediante ordinanza di protezione civile qualora sussistano gravi situazioni di degrado che mettono in serio pericolo l'ambiente e la salute umana, non risolvibili nei tempi e con gli strumenti dell'azione ordinaria.

La prosecuzione in più anni dello stato di emergenza è da collegarsi con il permanere dei presupposti che hanno portato il Ministero dell'interno, se proposto dal Ministero dell'ambiente, alla dichiarazione iniziale di emergenza.

In tali situazioni emergenziali ci si è più volte avvalsi della competenza tecnico-scientifica dell'ENEA, quale supporto all'attività del commissario straordinario di Governo.

*Il Ministro dell'ambiente*

BORDON

(26 aprile 2001)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: il 4 dicembre 2000 il signor Michael Von de Schulenburg scriveva all'ex senatore Giuseppe Arlacchi direttore dell'UNODCCP per comunicargli le sue dimissioni da Direttore della divisione Operazioni ed Analisi dell'UNODCCP;

le dimissioni del signor Michael Von de Schulenburg erano motivate attraverso una lettera di 8 pagine e un allegato esplicativo di 12 pagine (disponibili sul sito [www.radicalparty.org](http://www.radicalparty.org)) in cui criticava dettagliatamente l'operato del professor Arlacchi tanto che, agli inizi di dicembre 2000, i diplomatici presso le Nazioni Unite delle ambasciate tedesca, inglese, americana, francese e olandese discussero a Vienna con Arlacchi il contenuto di detta lettera;

in tre anni sono 7 i direttori che si sono dimessi dall'UNODCCP;

i governi di Francia e Germania si sono rifiutati di presentare il «World Drug Report 2000»; a tale proposito si sono avvicendati tre coordinatori, il secondo dei quali, Francisco Thoumi, si è dimesso nell'agosto 2000 perché Arlacchi avrebbe censurato una parte delle analisi prodotte, quella relativa alle politiche sulle droghe dei vari Stati membri dell'ONU, al fine di esagerare i risultati;

il «World Drug Report 2000» avrebbe dovuto essere presentato dall'UNODCCP nell'estate del 1999 con dati e statistiche relative al biennio 97-98. Il documento presentato lunedì 22 contiene quindi informazioni già ampiamente datate e non consente un'efficace valutazione dei programmi lanciati dall'Agenzia di Vienna negli a seguito della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale sulle droghe del giugno 1998;

critiche alla gestione Arlacchi sono state inoltre espresse da Jean-Fraçois Thony, magistrato francese e da Tony White, ex dirigente di Scotland Yard, già capo dell'UNDCP per l'applicazione della legge; a seguito di queste ultime il governo inglese ha messo in dubbio la prosecuzione dei finanziamenti all'UNODCCP;

parte rilevante dei programmi dell'UNODCCP viene portata avanti in paesi non democratici e in patente violazione dei diritti umani, come Afghanistan, Birmania, Laos e Vietnam e che non esiste documentazione circa i contraenti di detti programmi,

si chiede di sapere:

l'importo dei singoli contributi versati direttamente dal Governo italiano e la quota italiana dei finanziamenti europei allocati al-

l'UNODCCP o azioni-programmi da questa promosse o alle quali ha partecipato e a quale titolo detti contributi siano stati elargiti;

quali azioni siano state messe in atto da parte del Governo italiano per controllare che i contributi fossero utilizzati correttamente e ai fini per i quali erano stati elargiti;

se il Governo non ritenga di:

a) congelare tutte le richieste di finanziamento provenienti dall'UNODCCP e tutti i finanziamenti eventualmente già accordati ma non ancora versati;

b) incaricare i servizi competenti di svolgere una indagine approfondita sull'utilizzo dei fondi erogati durante la gestione Arlacchi;

c) chiedere spiegazioni al professor Arlacchi circa i capitoli relativi alle politiche in materia di droga che sono stati esclusi dalla versione finale del «World Drug Report 2000» essendo l'Italia il solo paese ad aver iniziato un processo di decriminalizzazione del consumo dei derivati della *cannabis* tramite consultazione referendaria nel 1993;

d) acquisire tutta la documentazione necessaria relativamente al coinvolgimento dell'UNODCCP in Afghanistan, Birmania, Laos e Vietnam con particolare attenzione alla spiegazione della selezione dei *partner* governativi e non, all'entità dei progetti lanciati negli ultimi quattro anni, all'ammontare di quelli effettivamente portati a termine e di quelli previsti per il prossimo biennio.

Infine si chiede di sapere se il Governo italiano abbia intenzione di confermare il mandato al professor Arlacchi alla scadenza prevista tra pochi mesi.

(4-21985)

(30 gennaio 2001)

RISPOSTA. - Il Governo italiano sostiene sin dal 1971, in seno all'ONU, la cooperazione internazionale in materia di lotta alla droga, attraverso il finanziamento delle attività del Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe (UNDCP). Tra le priorità di questo impegno vi è il sostegno ai programmi internazionali di eliminazione delle coltivazioni di stupefacenti.

Nello scorso anno 2000 l'Italia ha concesso un contributo volontario di 25 miliardi di lire. Il 35 per cento di tali contributi va al bilancio dell'UNDCP, mentre per il restante 65 per cento si effettua di comune accordo un cosiddetto «soft earmarking», vale a dire un'attribuzione delle risorse a programmi o progetti che l'UNDCP sottopone al finanziamento di vari donatori, e che l'Italia finanzia parzialmente, di solito su base annuale.

In particolare, lo scorso anno l'Italia ha contribuito, con altri donatori, al finanziamento di progetti di sviluppo alternativo nei paesi andini dove si concentra la produzione annuale di coca (Bolivia, Colombia, Perù), e progetti in Asia (Iran, Pakistan, India, Afghanistan, Vietnam), in Africa (Sud Africa e Mozambico) e in Medio Oriente. Sono stati altresì

finanziati programmi di carattere «globale», a seguito delle determinazioni assunte nel giugno 1998 dalla Sessione speciale sulla droga dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Le decisioni di finanziamento sono prese in occasione di apposite riunioni tra il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) e l'UNDCP, a cadenza annuale o biennale, in occasione delle quali l'UNDCP fornisce anche le informazioni sull'andamento dei programmi e progetti ai quali l'Italia ha contribuito l'anno precedente. La documentazione fornita dall'UNDCP relativa ai progetti nei paesi in cui esso opera è sempre disponibile.

Per quanto riguarda l'operato del professor Arlacchi, è da rilevare che nei tre anni della sua gestione l'UNDCP ha ottenuto risultati tali da consentire una crescita di circa il 30 per cento dei contributi volontari da parte dei paesi donatori. Si è avuto un costante aumento nel volume dei programmi volti a contrastare il fenomeno della droga, senza una crescita significativa delle spese amministrative. Questo risultato è stato raggiunto grazie a miglioramenti qualitativi e quantitativi nella gestione delle risorse che si sono concretizzati in un aumento delle capacità di spesa (da 37 milioni di dollari USA nel 1997 a 60 milioni nel 2000), in una sostanziale stabilità del numero dei funzionari, in accurati controlli gestionali delle spese e in un crescente ricorso alla valutazione esterna dei progetti eseguiti e nel decentramento delle responsabilità dagli uffici centrali di Vienna ai 22 uffici periferici.

Il ruolo catalizzatore svolto dall'UNDCP inoltre è stato riconosciuto nel 1998 dalla «Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata a contrastare il problema della droga». Nel discorso pronunciato in tale evento, il Segretario generale Kofi Annan ha espresso parole di apprezzamento per la *leadership* del professor Arlacchi.

Da ultimo si rileva il successo della Conferenza per l'apertura alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, che il nostro paese ha ospitato a Palermo nello scorso dicembre e che ha introdotto nuove, stringenti norme nell'ordinamento giuridico internazionale.

Riguardo alle accuse rivolte alla gestione Arlacchi da un ex collaboratore, il dottor Shulenburg, esse sono state respinte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per il controllo della droga, il quale ha anche espressamente richiesto che la visita ispettiva di valutazione delle attività dell'UNDCP – già programmata al fine di verificare l'applicazione delle raccomandazioni formulate nella precedente analoga visita del 1997 – venisse estesa a specifici aspetti concernenti la gestione manageriale del Programma.

Sul merito delle accuse non si ha, pertanto, alcuna possibilità di pronunciarsi non essendo ancora noti i risultati della visita ispettiva. Tale linea di condotta trova convergenti gli altri *partner* dell'Unione europea, i cui rappresentanti permanenti a Vienna hanno recentemente deciso di separare le questioni di natura interna all'UNDCP dalle questioni di strategia e gestione globale dell'Organizzazione.

Per questo motivo, la delegazione italiana alla 44<sup>a</sup> Sessione degli stupefacenti (tenutasi a Vienna nel marzo di quest'anno) si è fermamente opposta all'adozione di una risoluzione critica nei confronti del professor Arlacchi.

Relativamente al quesito su eventuali future candidature del professor Arlacchi, si ritiene che ogni decisione in merito presupponga un'approfondita ed esauriente valutazione del suo operato. È a tale scopo che l'Italia partecipa attivamente a Vienna al dibattito in seno al Gruppo dei paesi maggiori donatori dell'UNDCP ed alla Commissione sugli stupefacenti, al fine di assicurare che la necessaria flessibilità di un organismo dinamico come l'UNDCP sia unita all'indispensabile trasparenza di gestione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

INTINI

(17 aprile 2001)

---

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2000, lo stato di emergenza nel territorio della regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani.

che la dichiarazione di stato di emergenza è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base dei rischi ambientali che «potrebbero degenerare in una situazione di emergenza non fronteggiabile con i mezzi e poteri ordinari»;

considerato:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 riconosce che «il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione siciliana, anche a causa dell'inadeguatezza strutturale delle discariche preesistenti, presenta peculiarità tali da potere essere considerato estremamente pericoloso per l'ambiente e per la salute della popolazione residente costretta a convivere in un contesto di particolare degrado»;

che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 ravvisa l'esigenza di procedere «all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal mancato smaltimento a norma di legge dell'enorme massa di rifiuti che quotidianamente vengono prodotti sul territorio della regione siciliana, a cui si aggiungono anche quelli introdotti abusivamente da altre regioni»;

rilevato:

che, in particolare, le amministrazioni comunali di Bompensiere, Mazzarino, Santa Caterina Villarmosa e Valledlunga Pratameno hanno già da tempo inoltrato alla presidenza della regione siciliana richieste di emettere ordinanza presidenziale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, senza che a tutt'oggi sia stato fornito alcun riscontro;

che nelle more dell'*iter* procedimentale per l'adozione dell'ordinanza i comuni di cui sopra, nell'impossibilità di conferire i rifiuti solidi urbani, hanno dovuto interrompere il servizio di smaltimento, adottando talvolta, per lo stoccaggio provvisorio, ordinanze di carattere contingibile ed urgente ai sensi della normativa vigente in materia di sanità ed igiene pubblica e, di conseguenza, l'esistenza di rifiuti non smaltiti in discarica costituisce un serio pericolo per la salute pubblica, determinando condizioni favorevoli all'insorgenza di focolai infettivi ed infestanti;

che già attualmente la situazione dell'igiene pubblica dei suddetti comuni è particolarmente grave ed il perdurare dell'impossibilità dello smaltimento presso discariche di rifiuti solidi urbani aggraverà ulteriormente le condizioni di igiene degli abitati e potrebbe provocare un'emergenza sanitaria nelle cittadinanze interessate;

che l'attuale sistema di discariche operanti nel territorio è estremamente insufficiente e carente e che, a quanto risulta, attualmente nella provincia di Caltanissetta le discariche esistenti sono state attivate tutte *ex* articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, non esistendo discariche controllate, e che, pertanto, l'unica alternativa alle problematiche connesse alla precarietà delle condizioni igienico-ambientali sembra essere l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sia pure per il tempo strettamente necessario all'attivazione degli interventi straordinari che conseguiranno alla concreta applicazione dell'ordinanza di emergenza in data 22 gennaio 1999;

che le amministrazioni comunali sono rimaste sole e senza mezzi per fronteggiare un'emergenza che, se priva di interventi urgenti ed adeguati, provocherà forti rischi igienici alle popolazioni e problemi anche sul piano dell'ordine pubblico,

si chiede di conoscere:

quali interventi urgenti, adeguati ed efficaci siano stati adottati o si intenda adottare per ripristinare la normalità risolvendo la gravissima situazione igienico-sanitaria, garantendo i diritti alla cittadinanza, in Sicilia e in particolare nella provincia di Caltanissetta, nei comuni di Bompensiere, Santa Caterina Villarmosa, Mazzarino e Valledlunga Pratameno;

se non si ritenga che sussistano le condizioni giuridiche per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa all'intera regione o al territorio di più comuni, da parte dell'assessore regionale alla sanità.

(4-15229)

(19 maggio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si ritiene utile precisare in premessa che i problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani in Sicilia denunciati nell'atto ispettivo indicato in oggetto sono da tempo all'attenzione dello scrivente Ministero dell'ambiente.

Infatti, a seguito della nota presentata il 2 dicembre 1998 con la quale il presidente della regione siciliana rappresentava la grave crisi del settore, è stato dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 1999 lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2000, successivamente prorogato sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 30 dicembre 2001.

Al fine di dotare il presidente della regione degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare e superare lo stato di emergenza, con ordinanza 31 maggio 1999, n. 2983, «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana», il presidente stesso, nominato commissario delegato, ha il compito di redigere il piano di emergenza in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. In conformità, poi, alle norme attuative del decreto medesimo in considerazione della necessità di contrastare lo smaltimento abusivo, il commissario delegato ha il compito di limitare lo smaltimento residuale in discarica operando su un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate.

Il commissario delegato deve poi stimolare il coinvolgimento nella gestione dei rifiuti dei produttori dei beni e il sistema industriale, realizzare una effettiva raccolta differenziata, anche per gli imballaggi, e attivare impianti di produzione di combustibile.

Con la citata ordinanza sono state altresì attribuite specifiche funzioni ai prefetti delle province tra le quali la vigilanza sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

*Il Ministro dell'ambiente*

BORDON

(26 aprile 2001)



NOVI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* –

Premesso:

che un gruppo di guerriglieri colombiani tiene in ostaggio dal 10 gennaio 1999 i cittadini italiani Alberto Terracciano e Onofrio Napolitano;

che i figli del signor Terracciano hanno dichiarato al quotidiano «Il Mattino» del 14 gennaio 1999: «Il comportamento delle autorità italiane è davvero inconcepibile. Si comportano come se fosse accaduta una cosa normale. Sembra proprio che stiamo recando loro un fastidio. È una vergogna che riesci a comprendere solo se la provi in prima persona»;

che, a parere dell'interrogante, le proteste dei figli del signor Terracciano appaiono più che motivate, anche a causa del disinteresse ostentato dal Ministero degli esteri verso la sorte di un cittadino italiano ostaggio dei guerriglieri colombiani;

che gli unici atti di solidarietà e di coinvolgimento operativo la famiglia li ha ricevuti da privati cittadini;

che i figli del signor Terracciano di fronte all'inspiegabile disinteresse del Ministero degli esteri verso la sorte del loro familiare devono informarsi personalmente con le autorità colombiane sulle indagini in corso,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni di tanta scandalosa inefficienza ed irresponsabilità ostentati da funzionari pubblici il cui comportamento dovrebbe essere ben diverso.

(4-13613)

(14 gennaio 1999)

RISPOSTA. – I due connazionali Alberto Terracciano e Onofrio Napolitano sono stati rapiti l'11 gennaio 1999 a Chinacota, una località a 600 chilometri a nord-est di Bogotá (Colombia) al confine con il Venezuela, insieme ad un cittadino colombiano, Rafael Otero, presso la cui fattoria erano ospiti. Secondo le informazioni immediatamente raccolte dall'ambasciata d'Italia a Bogotá, i connazionali sono stati prelevati da un gruppo armato non meglio identificato. Il rapimento si inquadra in un contesto di generale insicurezza del paese: nel corso dell'anno precedente erano stati segnalati oltre 2500 sequestri di persona.

L'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, in stretto coordinamento con l'ambasciata a Bogotá, ha seguito la vicenda con la massima attenzione fin dal primo momento, mantenendo costante contatto con i familiari dei rapiti e fornendo loro informazioni aggiornate e tempestiva assistenza.

Anche l'ambasciatore in Colombia ha effettuato immediatamente tutti gli opportuni passi al fine di sensibilizzare le autorità locali sul caso. Queste avevano assicurato la totale collaborazione fornendo le più ampie garanzie per quanto riguarda il proseguimento dell'inchiesta, nonché delle ricerche dei due connazionali scomparsi.

Il 25 gennaio i familiari del signor Terracciano erano stati ricevuti dall'allora sottosegretario senatrice Toia, in procinto di recarsi in Colombia.

Nella serata del 2 marzo il signor Terracciano, dopo quasi due mesi nelle mani dei sequestratori, è stato liberato in una località ai confini con il Venezuela. Egli sarebbe stato rilasciato insieme ad un altro gruppo di ostaggi di diversa nazionalità rapiti in precedenti occasioni. L'episodio è avvenuto nelle vicinanze della cittadina di Cucuta nel Dipartimento di Norte de Santander. Il nostro connazionale sarebbe stato liberato a seguito dell'impegno preso da parte dei guerriglieri di non tenere prigioniere persone di età superiore ai 60 anni.

Il signor Onofrio Ariola Napolitano, cognato del signor Terracciano, rapito anch'egli l'11 gennaio 1999, è stato liberato, unitamente al cittadino colombiano Otero Acosta, il 23 marzo successivo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

DANIELI

(19 aprile 2001)

---



